



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA A, ALLEGATA AL DM N. 278 DELL'11 MARZO 2022, AVENTE AD OGGETTO IL RIPARTO TRA I CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI LIMITI DI SPESA PER TIPOLOGIA.

- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante l’approvazione del *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”*
- VISTO il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, concernente *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”*;
- VISTI gli articoli 4 e 14 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo comprendenti, tra l’altro, l’individuazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità;
- VISTA la Tabella 11, allegata al suddetto Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, che articola lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno 2022;

- VISTO l'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale dispone, al comma 2, che la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, al comma 2-bis, che l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituisce criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni;
- VISTO il Decreto ministeriale dell'11 marzo 2022, n. 278 con il quale il Ministro ha assegnato ai Responsabili della Gestione le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022.
- VISTO il Decreto ministeriale del 22 marzo 2022, n. 300, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e s.m.i, ha provveduto all'assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2022 n. 321, registrato al n. 1250 in data 02 maggio 2022, con il quale si è provveduto a rideterminare, a decorrere dall'anno 2022, i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in esecuzione dell'art. 64, comma 6-ter.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, introdotto dall'art. 31-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- RITENUTO pertanto, di dover aggiornare, in coerenza con il citato decreto n. 321 del 25.03.2022, la tabella A allegata al Decreto ministeriale dell'11 marzo 2022, n. 278, avente ad oggetto il riparto tra i centri di responsabilità amministrativa dei limiti di spesa per tipologia.
- VISTO l'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi del quale, nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: a) i dipartimenti; b) le direzioni generali;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento, il Ministero dell'università e della ricerca è articolato nelle seguenti cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale:
- a) Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;
  - b) Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
  - c) Direzione generale della ricerca;

- d) Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;
- e) Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, "Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca";
- VISTO l'articolo 13 del DPCM 30 settembre 2020, n. 165, ai sensi del quale gli Uffici di diretta collaborazione e l'OIV costituiscono, ai fini di cui all'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa;
- PRESO ATTO che con Decreto Interministeriale, prot. 1137 dell'1.10.2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Segretariato Generale, l'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 e che la stessa non costituisce autonomo centro di responsabilità amministrativa;
- ATTESO che restano non soggette ai limiti, le spese dichiarate tali per espresse disposizioni di legge;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. I limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2022, ripartiti, per tipologia, tra i centri di responsabilità amministrativa, sono quelli risultanti dalla Tabella A allegata al presente decreto che sostituisce integralmente la tabella A allegata al Decreto ministeriale dell'11 marzo 2022, n. 278 recante medesimo oggetto, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo decreto.
2. Con decreto del Ministro competente possono essere effettuate variazioni compensative dei suddetti limiti nell'ambito della stessa tipologia di spesa.

Il presente decreto sarà comunicato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO  
*Prof.ssa Maria Cristina Messa*